



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1751 del 2011, proposto da:

Ing. Giovanni Amato, in proprio e quale capogruppo e mandatario del costituendo RTP con gli Ingg. Alessandro Amato, Filippo Interlicchia Domenico Ciancialo (mandanti), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alba, e con domicilio eletto in Palermo, via di Terrasanta n. 39, presso lo studio dell'avv. Fabio Pernice;

contro

il Comune di Butera, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Polizzotto, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto legale in Palermo,
via Nunzio Morello n. 40;

nei confronti di

Ingg. Giuseppe Mineo e Paolo Carmelo Scravaglieri, n.q. di

capogruppo mandatario del RTP con l'Ing. Mario Saitta (mandante), Arch. Felice Testagrossa (mandante) e Arch. Giuseppe Liuzzo (mandante), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di gara n. 7 del 5 luglio 2011, relativo all'affidamento attività di direzione lavori, misure, contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione delle opere di evacuazione e smaltimento acque reflue e completamento sistemazione lotti da realizzare nella zona P.I.P. di c/da Burgio territorio di Butera. Opere di completamento”, con cui la commissione di gara ha escluso il costituendo raggruppamento ricorrente per mancata produzione di certificazione comprovante i requisiti di capacità tecnico-organizzativa per la classe VI cat. a), dichiarati nell'autocertificazione;
- del verbale n. 8 del 11 luglio 2011, di rettifica delle generalità del raggruppamento classificatosi come secondo;
- della nota del responsabile della struttura Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Butera, pervenuta all'Ing. Amato in data 12.07.2011, di comunicazione della disposta esclusione dalla gara a carico del raggruppamento ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso, in particolare, il bando di gara, nella parte in cui non prevede che, esaurita la fase di gara, non sia ammessa la richiesta di integrazione documentale;

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Butera, con le relative deduzioni difensive;
Preso atto che il raggruppamento controinteressato, benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;
Visti gli artt. 31, 119 e 120 cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Referendario Maria Cappellano;
Uditi alla camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 i difensori delle parti costituite, presenti come da verbale;
Visto il disposto di cui agli artt. 60 e 120, comma 6, c.p.a.;
Rilevato che nella medesima camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 del c.p.a., sentiti sul punto i difensori presenti delle parti costituite nel corso dell'udienza camerale, come da verbale, accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge (cfr. art. 60 citato), e indicata la questione, rilevata d'ufficio, della nullità del bando di gara, dandone atto a verbale ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto in via preliminare di dovere rilevare d'ufficio, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a., la nullità del bando di gara per il mancato inserimento della clausola relativa all'obbligo degli aggiudicatari di aprire un conto corrente unico sul quale far confluire tutte le somme

relative all'appalto, prescritta, con espressa sanzione di nullità, dall'art. 2 della l.r. n. 15/2008;

Ritenuto, in particolare che:

- l'art. 2 della l.r. n. 20 novembre 2008, n. 15 (Misure di contrasto alla criminalità organizzata) stabilisce che *“1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di indicare un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto.*

2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Gli enti appaltanti verificano il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2.”;

- Come già osservato da questo Tribunale, *«la norma di cui trattasi è finalizzata alla garanzia della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti posti in essere nell'esecuzione degli appalti, garanzia ritenuta prevalente, mediante la previsione della nullità del bando in caso di omessa previsione, rispetto ad ogni altro interesse pubblico o privato concorrente, nella considerazione dell'alto rischio di infiltrazioni mafiose nel campo degli appalti che, data la rilevanza degli interessi economici in gioco, richiama da sempre l'attenzione della criminalità organizzata»* (cfr. T.a.r. Sicilia, Palermo, III, 25 febbraio 2011, n. 361; Catania, III, 20 luglio 2010, n. 3127); e che *“L'applicabilità della citata norma, ad avviso del Collegio, prescinde, pertanto, da un lato, dal fatto che sia stata proposta apposita censura, di talché è onere del giudice di rilevare d'ufficio la questione di nullità, e dall'altro lato, dal fatto che il ricorso sia eventualmente, per*

altre, ragioni infondato” (cfr. T.a.r. Sicilia n. 361/2011 cit.);

- nel caso in specie, la *lex specialis* dell'appalto di servizi in esame indica come importo complessivo a base di gara la somma di € 120.147,43 (escluso IVA, tasse ordine e INARCASSA), e non contiene nessuna indicazione in ordine all'applicazione dell'art. 2 della l.r. n. 15/2008 (cfr. bando e disciplinare di gara prodotti dalla resistente amministrazione);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che:

- deve essere dichiarata la nullità del bando di gara;
- dalla rilevata nullità discende logicamente la nullità anche di tutti gli atti conseguenti;
- attesa la peculiarità della fattispecie, si ritengono sussistere le eccezionali ragioni per compensare tra le parti costituite le spese di giudizio; mentre nulla deve statuirsi nei riguardi del raggruppamento controinteressato, non costituito in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la nullità del bando di gara.

Spese compensate tra le parti costituite; nulla spese nei riguardi del raggruppamento controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente FF

Maria Cappellano, Referendario, Estensore

Anna Pignataro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)